

COMUNE DI SAMATZAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

P.zza Guido Rossa, 2 – 09020 Samatzai (CA) – Tel 070/910023 – Fax 070/910635

Cod. Fisc. 82001850922 – P. IVA 01324720927

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del 08/05/2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 Norme generali
- Art. 3 Forme di gestione del servizio

TITOLO II - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 4 Prenotazioni - Registro cronologico
- Art. 5 Espletamento del servizio

TITOLO III - DISCIPLINA DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 6 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 7 Pagamento del diritto
- Art. 8 Maggiorazioni del diritto
- Art. 9 Riduzioni del diritto
- Art. 10 Esenzioni dal pagamento del diritto

TITOLO IV - CONTROLLI

- Art. 11 Attività di controllo
- Art. 12 Sanzioni amministrative

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale e determina le modalità per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Norme generali

1. Il Comune assicura l'affissione di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, ex art. 18 del D.lgs. 507/1993, solo mediante effettuazione di affissione diretta, negli appositi spazi e superfici siti nel suolo pubblico a ciò destinati, secondo quanto previsto dai commi successivi.

2. Le disposizioni per la localizzazione e l'installazione sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni sono stabilite con delibera della giunta comunale, nella quale viene anche stabilita la superficie minima degli impianti da adibire a spazi per le pubbliche affissioni, in conformità a quanto dispone il comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e sulla base della classificazione del Comune ai sensi dell'art. 2 del medesimo Decreto Legislativo.

3. La superficie riservata alle pubbliche affissioni, come determinata al comma precedente, è destinata unicamente alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale, sportiva, filantropica ecc, e comunque prive di rilevanza economica. Il Comune può prevedere, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. In tal caso le dimensioni consentite per i manifesti sono esclusivamente di cm 70x100.

4. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera visione e percezione del messaggio pubblicitario. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "*Comune di Samatzai - Pubbliche Affissioni*" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 3 – Forme di gestione del servizio

1. Il Comune di Samatzai svolge in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il Comune può ricorrere alle forme di affidamento stabilite dall'art. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.

3. Il Comune può stabilire di espletare il servizio di organizzazione e di materiale effettuazione dell'affissione/defissione dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti di pubblica affissione e altri servizi complementari, affidandone in tutto o in parte la gestione a soggetti terzi, nel rispetto delle procedure previste dalla legge tenendo conto della natura giuridica del soggetto affidatario.

TITOLO II – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 4 – Prenotazioni - Registro cronologico

1. L'utente per poter effettuare l'affissione deve presentare un'istanza nella quale sono indicati i dati identificativi del richiedente, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la data di decorrenza e il periodo di affissione richiesto, nonché specificato l'esatto contenuto del manifesto o allegata la relativa bozza, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le istanze, complete di tutti gli elementi previsti al comma 1, sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione.

Art. 5 - Espletamento del servizio

1. I manifesti di cui è stata richiesta l'affissione, devono essere presentati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, per apporre il timbro del Comune di Samatzai con la data di scadenza stabilita.
2. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata di norma al committente al momento della richiesta o altrimenti per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con l'indicazione del giorno in cui si presume di poter autorizzare l'affissione.
3. Nei casi di cui al comma 2 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al competente ufficio prima della data proposta per l'esecuzione del servizio. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale, entro 90 giorni, viene rimborsata integralmente la somma versata.
4. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio competente provvede ad avvertire il committente anche per iscritto.
5. I manifesti strappati o comunque deteriorati possono essere sostituiti gratuitamente.
6. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di interesse pubblico, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni.
7. Le richieste di affissione sopra i manifesti già tassati, per completamento o correzione degli stessi, sono assoggettate al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Sul sito internet del Comune di Samatzai verrà pubblicato:
 - le tariffe del servizio;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - tutta la modulistica necessaria.

Presso l'ufficio competente è tenuto a disposizione, inoltre, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta, il registro cronologico delle affissioni.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 6 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, di qualunque materiale costituiti, esposti negli appositi impianti a ciò destinati nell'ambito del territorio comunale.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Samatzai, è quella stabilita dall'art. 19 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe V e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate, per ciascun anno, dalla G.C. con apposito provvedimento entro il termine di legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Le medesime si intendono prorogate di anno in anno qualora non modificate entro il suddetto termine.

Art. 7 -Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentato contestualmente alla richiesta del servizio e deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 16661092 intestato al Comune di Samatzai ovvero all'IBAN *IT 80 N 01015 86050 0000 70077835* della Tesoreria comunale.

3. Sulle somme dovute e non corrisposte anticipatamente si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili;

4. Il versamento del diritto sulle pubbliche affissioni non è dovuto qualora l'importo complessivamente dovuto non sia superiore o uguale a € 12,00.

Art. 8 – Maggiorazioni del diritto

1. Solo in caso di affissione eseguita a spese del Comune di Samatzai o affidata ad un concessionario si applicheranno le seguenti maggiorazioni:

- Ai manifesti costituiti da 8 a 12 fogli di cm. 70 x 100 si applica la maggiorazione del 50%;
- Ai manifesti costituiti da più di 12 fogli di cm 70 x 100 si applica la maggiorazione del 100%;
- Per commissioni di affissione inferiori a 50 fogli di cm 70 x 100 si applica la maggiorazione del 50%;
- Per affissione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 22, comma 9 del D. Lgs. 507/93 relativamente all'affissione notturna o nei giorni festivi, nel caso in cui quest'ultime siano consentite dalle esigenze di servizio e previste in base all'organizzazione dello stesso, si applica la maggiorazione del 10% con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione di affissione;

2. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base.

Art. 9 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa è ridotta del 50% (ex art. 20 D. Lgs. 507/1993) per i manifesti che riguardano:

- annunci mortuari;
- in via esclusiva lo Stato o enti pubblici territoriali (che non rientrano nei casi di esenzione ex art. 21);
- festeggiamenti religiosi, patriottici, spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- associazioni o enti senza scopo di lucro;
- iniziativa politica, sindacale, culturale, sportiva, religiosa, ecc. realizzata con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

2. I requisiti necessari per ottenere la riduzione sono verificati direttamente dall'ufficio competente attraverso l'esame dei manifesti o dei loro fac-simile. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto richiedente autocertifica con apposita dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione.

3. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D. Lgs. 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

4. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 10 - Esenzioni dal pagamento del diritto

1. Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 507/93, sono esenti dal pagamento del diritto delle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per l'ottenimento dell'esenzione, di cui al comma precedente, è necessario che il richiedente l'affissione gratuita, all'atto della richiesta, presenti la documentazione probante tale fattispecie o la sua autocertificazione.

3. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

TITOLO IV – CONTROLLI

Art. 11 – Attività di controllo

1. I controlli sulle affissioni e sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni e integrazioni. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o funzionari costituisce titolo per l'azione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate per la riduzione e/o esenzione del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui agli artt. 9 e 10, vengono sottoposte a verifica ai sensi di legge da parte dell'ufficio competente.

Art. 12 - Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa non tributaria da € 206,00 a € 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

2. Indipendentemente dalla procedura di applicazione della sanzione di cui al comma precedente, l'ufficio competente della gestione del servizio, dispone la rimozione delle affissioni abusive.

3. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni, delle penalità e degli interessi.